

Circolare **n. 5 - fiscale**  
del **21.02.2024**

## **Sommario**

### **1. bonus pubblicità - Credito d'imposta per gli investimenti per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su stampa 2024**

- 1 -

#### **Determinazione del credito d'imposta**

Dal 2023, e quindi anche per il 2024, è stato ripristinato il regime agevolativo ordinario, con il credito d'imposta concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, il cui valore superi di almeno l'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente quale requisito per accedere all'agevolazione.

In sostanza, per beneficiare dell'agevolazione, è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati o da realizzare nel corso del 2024 superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023.

Per effetto di tale condizione, sono esclusi i soggetti che:

- nel 2024 registrano un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all'1% rispetto a quelli effettuati nel 2023;
- nel 2024 registrano un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2023;
- iniziano la loro attività nel corso dell'anno 2024 e pertanto non possono valorizzare il valore incrementale rispetto all'anno precedente.

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.

Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

I costi ammissibili si calcolano al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario.

Come già accaduto nel 2023, non sono più agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati su mezzi di informazione diversi dalla stampa, quali emittenti televisive e radiofoniche sia analogiche che digitali.

Il limite massimo di spesa è stabilito in euro 30 mln in ragione di anno e comunque nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti c.d. de minimis.

#### **Procedura di richiesta**

Ai fini dell'accesso al bonus pubblicità 2024, dal 1° marzo è necessario inviare apposita domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate attraverso la procedura disponibile nell'area riservata.

Le comunicazioni di accesso al credito d'imposta possono essere presentate dai titolari dei redditi d'impresa o lavoro autonomo e dagli enti non commerciali

In questa prima fase, occorre presentare una sorta di prenotazione delle risorse contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nel corso dell'anno agevolato.

Nessun documento dovrà essere allegato all'istanza di prenotazione del bonus pubblicità.

Il beneficiario è comunque tenuto a conservare per eventuali successivi controlli e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

Nella comunicazione deve essere indicato:

- l'importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa già effettuati e/o da effettuare nel 2024;
- l'importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa effettuati nel 2023.

Diversamente dal 2023, il termine entro il quale completare questa prima fase di prenotazione è fissato al 2 aprile 2024. Lo slittamento è stato disposto con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 15 febbraio 2024, considerato che, nel 2024, la scadenza ordinaria del 31 marzo coincide con le festività pasquali.

A conclusione della prima fase di prenotazione delle istanze, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria pubblicherà un primo elenco di soggetti che hanno richiesto il bonus pubblicità con l'indicazione del credito teoricamente fruibile.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili ed ai fini della concessione, non è rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Salvo eventuali modifiche operative, resta confermato che dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di prenotazione del bonus pubblicità dovranno poi inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati nel 2024.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento stesso, che lo pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

### **Procedura di utilizzo**

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell'operazione di versamento) a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei soggetti ammessi.

Con la risoluzione n. 41/E/2019 la stessa Agenzia delle entrate ha appositamente istituito il codice tributo "6900" da indicare sul modello di versamento per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

### **Cumulabilità**

La fruizione dell'agevolazione è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio "patent box", credito d'imposta ricerca e sviluppo), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo ([m.bottioni@studiobrogli.com](mailto:m.bottioni@studiobrogli.com)).

Cordiali saluti.  
Gianluca Broglio